

# **TI\_GERICHTE 12.2021.132 vom 17. Oktober 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2021.132](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.132)

FR: TI\_GERICHTE 12.2021.132 du 17 octobre 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2021.132 del 17 ottobre 2022

## **Regeste**

Contratto di appalto - atto illecito - responsabilità - solidarietà imperfetta

## **Erwägungen**

### **E. 10**

Con il querelato giudizio, dei fr. 236'706.80 rivendicati a titolo di indennizzo dei costi di ricostruzione, il Pretore ha respinto le pretese di risarcimento dei costi di ricostruzione per complessivi fr. 222'774.85 - di cui fr. 66'432.85 per costi di scavo, demolizione e trasporto in discarica, fr. 159'342.05 (erroneamente indicati in fr. 156'342.05) per lavori di sottomurazione - poiché l'attore non avrebbe allegato né dimostrato se e in quale misura le prestazioni risultanti dalle fatture prodotte agli atti per sostanziare tali rivendicazioni potessero essere considerate costi non più recuperabili o costi che l'attore avrebbe dovuto in ogni caso sostenere per portare a termine il primo progetto. Accolta è stata unicamente - nella misura del 60% di cui già si è detto - la pretesa relativa ai costi di carotaggio risultanti dal doc. G27 pari a fr. 13'931.90, quindi fr. 8'359.15, poiché riferibile direttamente al crollo. In questo senso egli si è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario, che a suo avviso non trovavano alcun riscontro negli allegati dell'attore che, appunto, a fronte delle contestazioni di controparte, non aveva sufficientemente fatto fronte al suo onere d'allegazione e della prova. In effetti, il perito - pur avendo reputato impossibile verificare se fra le voci di costo riferibili ai lavori di demolizione e scavo, sottomurazioni e ricostruzione dei muri crollati fossero presenti anche prestazioni legate al completamento dei lavori che il committente avrebbe in ogni caso dovuto assumere per realizzare il progetto iniziale - aveva stabilito che avendo AO 1 fatto valere solo parte del danno, le prestazioni riutilizzabili sarebbero già state plausibilmente defalcate e il rimanente avrebbe dovuto essere ritenuto costo non riutilizzabile e conseguente al crollo.

### **E. 10.1**

L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe erroneamente mancato di applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, pur essendo indiscutibile che la prova peritale si era resa necessaria nell'impossibilità per lui di quantificare i costi di ricostruzione a priori e che lo stesso perito aveva giudicato come impossibile la verifica di quali lavori includessero anche attività edili che egli avrebbe comunque dovuto effettuare per il primo progetto. In base a tale norma di legge, in effetti, egli avrebbe dovuto fare uso del proprio potere di apprezzamento e stimare d'ufficio il danno a fronte della mancanza di una prova piena del suo ammontare e della sua insorgenza. A suo dire, accertando la perizia giudiziaria in termini inequivocabili che la causa del crollo dei muri era da imputare a AP 1, il primo giudice avrebbe dovuto quantificare il danno, anche con prudenza ma in termini sostenibili.

### **E. 10.2**

La critica, così come mossa, non adempie i requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e risulta pertanto irricevibile, limitandosi a considerazioni generiche senza spiegare su quali precisi elementi il Pretore avrebbe dovuto fondare la propria stima del danno e perché. L'art. 42 cpv. 2 CO prescrive che, qualora non sia possibile provare un preciso importo, il danno sia stabilito dal prudente criterio del giudice. Presupposto per l'applicazione di tale norma, quindi, è che la prova dell'asserito danno non sia possibile a causa della sua natura, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L'art. 42 cpv. 2 CO non può essere utilizzato come uno strumento a disposizione della parte che non ossequia l'onere probatorio a suo carico. Essa rimane tenuta a fornire, nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura applicabile, tutti gli elementi atti a permettere al giudice di procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ora, il fatto che la perizia giudiziaria economica non abbia consentito di quantificare il danno poiché dalle fatture prodotte non era possibile distinguere quali lavori fossero stati da effettuare in ogni caso, ossia anche per la realizzazione del progetto iniziale, non significa affatto che tale prova non potesse venire apportata, ma semplicemente che la tipologia d'analisi voluta non era stata sufficiente a chiarire i fatti. Proprio questo è stato accertato dal Pretore. La carente allegazione e la ancor maggiore carente assunzione di prove non può certo essere sanata con l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. Non risulta difficile immaginare che con un'oculata scelta delle prove - si pensi a titolo di esempio alla notifica di testi in grado di chiarire la questione o alla richiesta di una perizia tecnica specifica sul tema, non solo "economica" e fondata su fatture - la questione avrebbe con grande probabilità potuto essere sviscerata. D'altronde, l'appellante nemmeno spiega perché ciò non sarebbe stato possibile. Su questo aspetto l'impugnativa non può di conseguenza trovare spazio alcuno. Riconoscimento degli interessi ordinari

## **E. 11**

Il Pretore ha calcolato gli interessi di mora al 5% sull'importo riconosciuto al danneggiato a partire dalla data dell'inoltro dell'istanza di conciliazione, non risultando agli atti la prova di valide e precedenti messe in mora. 11.1. AO 1 si oppone a questa conclusione, che ritiene fondata su un errato accertamento dei fatti. A suo modo di vedere, in effetti, la messa in mora sarebbe datata 15 luglio 2013, giorno di allestimento della lettera di cui all'atto istruttorio n. 217 del procedimento penale, con il quale sarebbe stato quantificato il pregiudizio subito. Il relativo documento, non prodotto separatamente agli atti nella procedura di prime cure ma presente nel faldone grazie al richiamo dell'intero incarto penale, è stato allegato all'appello "al solo scopo di agevolare la comprensione del contenuto e delle conclusioni e non certo nell'intenzione di produrre in appello documenti mai versati agli atti prima d'ora" (appello, pag. 23). 11.2. In questo modo, ritenuto che, come accennato in precedenza, un richiamo generico di un incarto è privo di valenza probatoria se mancano i riferimenti precisi a singoli atti in esso contenuti, l'appellante fonda la sua tesi su un documento prodotto e indicato distintamente solo in seconda sede, oltretutto senza fornire particolari indicazioni che possano giustificare l'ammissibilità ai sensi dell'art. 317 CPC, venendo così meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), in quanto non spiega per quale motivo non ha potuto produrlo come fatto ora o per lo meno farvi con precisione richiamo dinanzi alla giurisdizione inferiore (TF 4A\_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1). A prescindere da ciò, anche volendo per ipotesi tenerlo in considerazione, la rivendicazione d'appello di modifica della data di partenza degli interessi

di mora non potrebbe essere accolta, mancando totalmente una tempestiva allegazione in tal senso, preso atto che la scadenza del 15 o 16 settembre 2013 non compare da nessuna parte negli allegati di primo grado dell'attore, che mai prima d'ora ha avanzato e sufficientemente motivato una richiesta di far decorrere gli interessi moratori almeno a partire dal 16 settembre 2013. A fronte di queste gravi lacune formali e procedurali, la pretesa vede il suo destino segnato senza necessità di ulteriori approfondimenti. APPELLO DI AP 1

#### **E. 12**

Con il suo appello del 15 settembre 2021 AP 1 ha sostanzialmente evidenziato tre aspetti per i quali le motivazioni e le conclusioni del Pretore necessiterebbero di essere riviste in quanto errate. La restituzione degli acconti versati alla parte convenuta

#### **E. 13**

Con il querelato giudizio il Pretore, riconoscendo il diritto dell'attore a vedersi restituire quanto da lui versato a AP 1 a titolo di acconto in eccesso rispetto alle prestazioni realmente fornite, ha stabilito che a fronte di due versamenti all'impresa a tale titolo per complessivi fr. 200'000.-, a AO 1 avrebbero dovuto essere restituiti fr. 125'000.- stante la recuperabilità nell'ambito del secondo progetto di parte dei lavori eseguiti per un controvalore pari a fr. 75'000.-, preso atto che dalle emergenze peritali, in effetti, risultavano parzialmente sfruttabili parte dei costi di demolizione e sgombero dell'esistente in ragione di fr. 40'000.-, le opere di scavo parziale fino al piano di fondazione per fr. 25'000.- e le opere relative ai muri perimetrali dell'interrato per fr. 10'000.-.

#### **E. 13.1**

Per l'appellante AP 1, l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sarebbe consistito nell'aver basato i suoi calcoli partendo dal presupposto che gli acconti potenzialmente recuperabili erano due: uno di fr. 80'000.- e uno di fr. 120'000.-, anche se l'importo di fr. 80'000.- non potrebbe essere riconosciuto in quanto non sarebbe mai stato effettivamente pagato a AP 1. Questa obiezione era già stata da essa proposta con la risposta di causa e confermata con le sue conclusioni, ma il Pretore, oltre a non essersi chinato, non avrebbe minimamente preso in considerazione le risultanze fattuali e istruttorie, accertando così in maniera errata i fatti. In realtà non vi sarebbe alcuna prova che quei fr. 80'000.- siano stati corrisposti in adempimento del contratto d'appalto tra le parti qui in causa. Anzi, in base agli atti si potrebbe solo desumere che esso sia stato versato a titolo personale ad A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ (amministratore unico dell'impresa), come attesterebbe la ricevuta manoscritta di cui al doc. F6 che non contiene alcun riferimento alla causale né tanto meno alla fattispecie oggetto della presente causa, e non consentirebbe così di andare oltre al contenuto letterale e di ricostruirne il motivo e il contesto. Tale circostanza sarebbe poi stata ammessa dallo stesso attore in sede di replica, essendosi egli limitato ad affermare di avere versato l'acconto all'amministratore unico e sarebbe pure confermata dal fatto che egli, nel suo ricorso al Consiglio di Stato, avrebbe fatto riferimento unicamente a un acconto di fr. 120'000.-, come da doc. I pag. 5. Abbondanzialmente, poi, AP 1 rileva come anche la procedura d'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani da essa avviata parlasse di un solo acconto di fr. 120'000.-. Pertanto, l'importo che AP 1 deve essere chiamata a restituire andrebbe ridotto da fr. 125'000.- a fr. 45'000.-.

#### **E. 13.2**

Come rettamente indica l'appellato AO 1, la sentenza non ha preso posizione sulle contestazioni sollevate dalla convenuta in merito alla valenza probatoria del doc. F6, e si

limita a dare per scontato che l'importo ivi indicato di fr. 80'000.- sia stato versato a titolo di acconto nell'ambito dell'esecuzione del contratto d'appalto qui in disamina. In realtà, alla chiara obiezione della convenuta, sollevata già con la risposta, che da quella ricevuta, scritta a mano e priva di ogni riferimento, fosse impossibile desumere che i fr. 80'000.- dati al suo amministratore unico fossero da interpretare come acconto per le opere da impresario costruttore di via V\_\_\_\_\_, il committente si è limitato, con la replica (pag. 15 ad 4.4) ad asserirne la temerarietà e la pochezza e a rilevare come il documento in questione dimostrasse il pagamento di fr. 80'000.- all'amministratore unico della ditta A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ e costituisse dunque una valida prova delle sue tesi, senza preoccuparsi di meglio spiegare e quindi di assumere ulteriori prove che attestassero per quale motivo il denaro era stato consegnato o per lo meno che tra le parti, compreso A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_, non sussistevano altri tipi di rapporto giuridico che avrebbero giustificato il pagamento di quei soldi, rispettivamente che fine avevano fatto i fr. 80'000.-. Il solo documento, quindi, a fronte delle contestazioni sollevate, non può essere considerato prova sufficiente che quella dazione di denaro era da intendere come un acconto riconosciuto a AP 1 per i lavori in oggetto. A maggior ragione se si tiene conto che il giorno stesso in cui la ricevuta doc. F6 è stata sottoscritta, il 31 gennaio 2008, AP 1 ha inviato al committente una lettera intitolata "1.a richiesta di acconto" per fr. 120'000.-, regolarmente corrisposti il 18 febbraio 2008 e che il contratto d'appalto (doc. A, pag. 4) prevedeva un primo acconto proprio di fr. 120'000.- da versare a installazione cantiere e inizio lavori, seguito da un secondo di fr. 160'000.- a ultimazione della soletta, senza quindi menzione di uno di fr. 80'000.-. Il Pretore, ha dunque in effetti ingiustificatamente riconosciuto come acconto anche i fr. 80'000.-. Tale importo, in accoglimento della richiesta d'appello della convenuta, deve essere defalcato e la stessa condannata a restituire fr. 45'000.- (vale a dire fr. 120'000.- / fr. 75'000.-), invece che fr. 125'000.-. Risarcimento degli interessi passivi

#### **E. 14**

Il Pretore ha accolto con la sentenza querelata la richiesta formulata dall'attore di vedersi rifondere fr. 32'094.35 (di cui il 60% a carico della convenuta, per fr. 19'256.61) a titolo di interessi passivi sopportati nel periodo tra il crollo e l'inizio dei lavori di ricostruzione, poiché adeguatamente supportata dai documenti bancari e confermata in sede peritale. Ma anche perché l'importo appariva giustificato sia per l'entità calcolata che per la durata presa in considerazione, risultando dagli atti che le procedure volte alla messa in sicurezza del cantiere, al tentativo di conservare la licenza edilizia iniziale e il permesso di inizio lavori, come pure l'implementazione di un nuovo cantiere, giustificavano il lasso di tempo indicato.

#### **E. 14.1**

Per AP 1 il primo giudice avrebbe sbagliato a ignorare quanto da essa sostenuto in prima sede, cioè che il progetto di AO 1 era stato sin dall'inizio finalizzato alla realizzazione di una palazzina a reddito non destinata alla vendita. Egli, d'altronde, mai avrebbe preteso che a edificazione terminata avrebbe estinto l'ipoteca che, appunto, è ancora attiva. Di conseguenza, indipendentemente dal crollo della palazzina e dal tempo trascorso, egli ha continuato e continua a pagare gli interessi ipotecari passivi. Pertanto gli interessi passivi pagati dal proprietario nel periodo tra il crollo e l'inizio della nuova edificazione non sono in nesso di causalità adeguata con il sinistro e non hanno comportato alcuna diminuzione del suo patrimonio. Stando così le cose, la sentenza andrebbe riformata e la posizione di danno per interessi passivi di fr. 19'256.61 pari al 60% di fr. 32'094.35 non potrebbe essere

tutelata e dovrebbe quindi venire stralciata.

#### **E. 14.2**

La motivazione addotta in appello è stata avanzata unicamente con le conclusioni (pag. 41), oltretutto in maniera molto stringata rispetto a quanto esposto con il presente ricorso. Essa è di conseguenza irricevibile, poiché tardiva (art. 229 CPC). Inoltre sfugge la logica su cui si fonda. In effetti non risulta comprensibile perché, per il semplice fatto che l'operazione avrebbe in ogni modo previsto il pagamento di interessi ipotecari essendo stato necessario fare capo a finanziamenti esterni, non dovrebbe essere considerato un danno l'aver dovuto pagare interessi passivi per un periodo nel quale nulla ha potuto essere svolto a seguito del crollo imputabile (anche) a AP 1. La scelta di vendere o meno l'immobile non destituisce di fondamento la richiesta di vedersi rifondere quanto pagato a tal fine a seguito di un'inutile protrazione dei tempi di costruzione. Deduzione dell'indennizzo già ricevuto dall'ing.

A \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_

#### **E. 15**

Nel penultimo considerando della sentenza qui in disamina, il Pretore ha precisato che l'indennizzo di fr. 100'000.-/120'000.- già versato dall'ing. A \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ a AO 1 non può essere dedotto dal danno ricadente sull'impresa poiché tale importo rientra nel margine residuo del 40% sul danno complessivo e non consente di concludere che l'attore abbia con tale pagamento beneficiato di un sovraindennizzo.

#### **E. 15.1**

AP 1 contesta questa conclusione, reputando a suo dire errato l'accertamento che con il pagamento di fr. 120'000.- da parte dell'ingegnere ricadrebbe nel margine residuo del 40%. Condannando l'impresa alla rifusione del 60% del danno accertato in prima sede in Euro 12'000.- e fr. 142'288.- (ossia Euro 7'200.- e fr. 85'372.90), il restante 40% ammonterebbe a Euro 2'800.- e fr. 56'915.26, per cui AO 1 avrebbe ricevuto fr. 63'084.74 in eccesso. Di conseguenza, questo importo andrebbe dedotto dal danno ricadente sull'impresa, operazione che porterebbe a un risultato finale di fr. 22'288.16 (fr. 85'372.90 – fr. 63'084.74).

#### **E. 15.2**

I calcoli proposti dall'impresa appellante sono viziati da un grave errore iniziale poiché il danno accertato in prima sede non era di Euro 12'000.- e fr. 142'288.- ma molto superiore, ritenuto che la quota parte del 60% accollatale è stata di Euro 7'200.- e fr. 210'372.-. Questo rende la richiesta infondata, se applicata alla sentenza di prime cure e alle modalità di ripartizione del danno ivi adottate. Tuttavia, preso atto che con la presente decisione d'appello, la convenuta viene ora chiamata a farsi carico dell'intero danno patito da AO 1 a seguito del crollo, secondo i crismi della solidarietà imperfetta, la richiesta di dedurre dall'importo accertato quanto egli ha già ricevuto a titolo di rifusione da altri responsabili è nel suo principio del tutto legittima e deve essere accolta. Essendo dimostrato, grazie alla deposizione resa dallo stesso ingegnere, che egli ha corrisposto all'attore almeno fr. 100'000.- (nella testimonianza ha parlato di una somma di fr. 100'000.-/120'000.-) e non avendo il resistente contestato d'aver ricevuto il denaro (ma solo che non si poteva considerarlo un risarcimento, senza però spiegarne il perché), l'importo a carico della convenuta andrebbe conseguentemente decurtato. Ciononostante, in regime attinatorio, non si può omettere di considerare che con l'appello è stato chiesto di defalcare unicamente fr. 63'084.74, per cui sarà solo tale ammontare che potrà essere portato a deduzione del danno

da risarcire. Su questo aspetto dunque, l'appello di AP 1 può trovare accoglimento.  
Conclusioni e spese giudiziarie

## **E. 16**

In definitiva, pertanto, l'appello di AO 1 deve essere parzialmente accolto mentre quello di AP 1 deve essere respinto. Di conseguenza, la sentenza di prime cure del 17 agosto 2021 deve essere riformata e AP 1 condannata a risarcire all'attore Euro 12'000.- e fr. 285'619.85, vale a dire Euro 12'000.- + fr. 15'191.20 di spese sostenute prima del crollo in vista dell'adempimento del contratto, fr. 45'000.- a titolo di restituzione acconti, fr. 57'000.- di onorari dell'architetto T\_\_\_\_\_, fr. 3'979.40 di altre spese progettuali e preparatorie, fr. 11'380.- di spese legali per il mantenimento della prima licenza, fr. 8'711.35 di risarcimento tasse e costi amministrativi conseguenti al crollo, fr. 13'931.90 di costi di ricostruzione (carotaggio), fr. 32'094.35 di interessi passivi e fr. 161'416.39 per mancato reddito immobiliare, per un importo complessivo di fr. 348'704.59, dal quale vengono dedotti fr. 63'084.74 già risarciti dall'ing. A\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_. Tale esito comporta una modifica della ripartizione delle spese giudiziarie, risultando ora la parte attrice soccombente nella misura di 3/5. Analogamente, anche le spese giudiziarie dei due appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appello di AP 1 è come accennato destinato alla reiezione, sicché le relative spese giudiziarie, calcolate in base a un valore ancora controverso di fr. 162'000.-, devono essere interamente accollate a essa, pure condannata a rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili calcolata sulla base dello stesso importo. Le spese processuali di questo appello, definite in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano quindi a fr. 9'500.-. Le ripetibili a favore di AO 1 sono quantificate in fr. 5'000.-, come previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar. Sull'altro fronte le spese processuali dell'appello presentato da AO 1, parzialmente accolto nella misura di circa 1/6, devono essere caricate all'appellante per 5/6 e all'appellata per 1/6. AO 1 dovrà alla controparte un'adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte, ritenuto, per quanto concerne la sua impugnativa, un valore ancora controverso di fr. 441'000.-. Ciò posto, le spese processuali di questo appello, sempre in base alle precitate norme, sono fissate in fr. 16'500.-. Le ripetibili ridotte poste a carico dell'appellante e sono, come previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar, quantificate in fr. 5'800.-. Il valore litigioso per entrambe le procedure d'appello, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera abbondantemente di fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 15 settembre 2021 di AP 1 (inc. 12.2021.132) è respinto. II. L'appello 16 settembre 2021 di AO 1 (inc. 12.2021.136) è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione 17 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2016.246) è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza AP 1, \_\_\_\_\_, è condannata a versare a AO 1, \_\_\_\_\_, i seguenti importi: - Euro 12'000.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016; - fr. 285'619.85, oltre interessi al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016. 2. La tassa di giustizia di fr. 21'000.- e le spese, incluse quelle peritali e quelle già stabilite nell'ambito dell'inc. CM, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte attrice nella misura di 3/5 e per il rimanente 2/5 a carico della convenuta. L'attore corrisponderà inoltre alla convenuta l'importo di fr. 9'000.- a titolo di ripetibili parziali. 3. Invariato. III. Le spese processuali della procedura d'appello di AP 1 (inc. 12.2021.132), pari a fr. 9'500.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di seconda sede. IV. Le spese processuali della procedura d'appello di AO 1 (inc. 12.2021.136), pari a fr. 16'500.-, sono a carico dell'appellante per 5/6 e per il restante 1/6 a carico di AP 1. II

primo dovrà versare a quest'ultima fr. 5'800.- a titolo di ripetibili ridotte. V. Notificazione: -  
- Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera  
civile del Tribunale d'appello Il presidente II  
vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso  
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna  
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1  
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi  
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che  
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia  
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119  
LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.